

**FIDS**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 27/17**

**Proc.to RGPF 23/17- RGTF 21/17**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Daniela Liccardi – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn. 23/17 RGPF e 21/17 RGTF promosso nei confronti della tesserata Emanuela INTEMERATO (Napoli 07.10.2004) in persona di Luca Intemerato e Giovanna De Simona, n.q. esercenti la potestà genitoriale

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di deferimento del 7 Luglio 2017, il Procuratore Federale, a seguito della segnalazione pervenuta in data 07.03.17 dall'Ufficio Tesseramento FIDS, avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla tesserata Emanuela INTEMERATO per aver richiesto ed ottenuto una variazione di tesseramento dall'Asa di origine (Numa Dances) alla nuova Asa (Dancing for ever) senza aver atteso il decorso del termine previsto per la formazione del silenzio assenso e/o il nulla osta della società di provenienza, anzi in presenza di formale rigetto delle dimissioni rassegnate alla Asa di origine non comunicato né alla nuova Asa né alla Fids, all'esito delle indagini espletate, contestava alla tesserata Emanuela INTEMERATO la violazione :

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 15 del Reg. Org.;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

in conseguenza del seguente comportamento:

*“per aver indotto, in data 28/2/2017, la ASA Dancing For Ever a richiedere una variazione di tesseramento pur avendo ricevuto dall'ASA di origine, la Numa Dances, con spedizione del 25/2/2017, e quindi nel rispetto della termine di 15 giorni previsto dall'articolo 15 del Regolamento Organico (visto che la data di ricezione delle dimissioni dell'atleta da parte della precedente Asa è del 13/2/2017), formale lettera con cui venivano respinte le dimissioni presentate dall'atleta a causa di pendenze economiche; nonché per aver omesso di comunicare tale missiva alla nuova afa il tesseramento..”.*

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale fissava davanti a sé l'udienza di discussione per la data del 15.09.17, invitando l'incolpato a produrre memorie difensive, ritualmente depositate nei termini previsti; nel corso dell'udienza suddetta, il Procuratore Federale, nel riportarsi all'atto di deferimento, insisteva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, chiedendo l'applicazione della sola sanzione dell'ammonizione.

L'Avv. Romano, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per il proscioglimento della propria assistita, stante l'assoluta buona fede della tesserata nel comportamento contestato della Procura Federale.

Il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

## **MOTIVI**

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale appaiono infondate e non meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

La Procura Federale, infatti, ha deferito l'atleta Emanuela Intemerato, *“per aver indotto, in data 28/2/2017, la ASA Dancing For Ever a richiedere una variazione di tesseramento pur avendo ricevuto dall'ASA di origine, la Numa Dances, con spedizione del 25/2/2017, e quindi nel rispetto della termine di 15 giorni previsto dall'articolo 15 del Regolamento Organico (visto che la data di ricezione delle dimissioni dell'atleta da parte della precedente Asa è del 13/2/2017), formale lettera con cui venivano respinte le dimissioni presentate dall'atleta a causa di pendenze economiche; nonché per aver omesso di comunicare tale missiva alla nuova Asa il tesseramento”*.

Sebbene sembrerebbe che l'incolpata non abbia rispettato pedissequamente la procedura di trasferimento presso altra Asa disciplinata dall'art. 15 del Regolamento Organico, tuttavia nel caso de quo tale circostanza poco rileva: difatti, il comportamento contestato dalla Procura Federale alla tesserata è di *“aver indotto”* la Asa Dancing For Ever a chiedere una variazione di tesseramento, nonostante il rigetto delle dimissioni da parte dell'Asa di origine. Tuttavia, dall'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale, non emerge, né è contestata alcuna condotta posta in essere dall'incolpata per indurre in errore l'Asa di destinazione al nuovo tesseramento.

Non essendo stata raggiunta, pertanto, la prova del comportamento ascritto nell'atto di deferimento, la tesserata Emanuela Intemerato è esente da responsabilità.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RG PF 23/17 RG TF 21/17, proscioglie Emanuela Intemerato, in persona di Luca Intemerato e Giovanna De Simona, n.q. esercenti la potestà genitoriale, dall'addebito ascritte.

Così deciso in Roma, 15.09.17

Il Segretario

Il Relatore

Il Presidente